

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Icchè ci vah ci vole APS-ETS”

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Icchè ci vah ci vole APS-ETS”.

L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze (FI) e con durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha come principi ispiratori: assenza di scopo di lucro, esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi – e in via esclusiva o principale – di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z), D. Lgs. 117/2017).
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i), D. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lett. f), D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k), D. Lgs. 117/2017).

Per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione opera adottando tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie azioni. A semplice titolo indicativo, l'Associazione:

- organizza manifestazioni ed eventi per la promozione, la comunicazione di attività attinenti allo scopo dell'associazione nel settore ricreativo e dell'intrattenimento per quanto attiene la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- organizza e gestisce, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri organismi, associazioni ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, economici e commerciali, eventi, corsi ed attività culturali, conferenze, congressi, seminari tavole rotonde, allestimenti e mostre;
- ha facoltà di compiere tutti gli atti e di concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- promuove e ha facoltà di realizzare la costruzione e/o il recupero, mediante ogni strumento idoneo, di aree e immobili a scopi dimostrativo-informativi, culturali, produttivi, ludici, ricreativi, sociali;
- mantiene ed agevola, i contatti ed interscambi con parallele istituzioni ed attività di altri Paesi, in particolar modo quelli della Unione Europea;
- realizza direttamente od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali e con le Regioni e con altri Enti locali, attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i fini sociali;
- partecipa, a società, associazioni, enti e consorzi per il conseguimento dei fini sociali;
- cura e pubblica atti di convegni, seminari, dei risultati delle ricerche effettuate e dei progetti svolti, nonché dei materiali didattici per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Nell'ambito del raggiungimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione si propone inoltre come interlocutore attivo dell'ente locale, delle circoscrizioni, delle scuole, per programmare e partecipare alla gestione di iniziative nel settore della formazione, culturali, educative, di gestione del tempo libero, del turismo, e dell'informazione per migliorare la qualità dei servizi allo scopo di soddisfare sempre meglio i bisogni e le esigenze dei bambini, dei giovani e della comunità nel suo insieme.

L'Associazione potrà inoltre compiere ogni operazione, atto, negozio necessario al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dall'Organo di amministrazione, anche su proposta dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale di cui al D. Lgs. 117/2017.

L'associazione ha facoltà (quale strumento per la realizzazione degli scopi della associazione) di costituire e/o sottoscrivere azioni e/o quote di partecipazione in società di capitali e/o in società cooperative e/o in consorzi: ha inoltre facoltà di partecipare a fondazioni e/o associazioni purché tutti questi perseguano a livello statutario, anche parzialmente, le medesime finalità sopra indicate e svolgano attività sociali, anche di natura commerciale, in stretta connessione con le stesse; può avvalersi altresì di contributi e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali; può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono divenire associati le persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che:

- condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze;
- versino ogni anno il contributo associativo nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dall'Organo di amministrazione;
- presentino richiesta scritta di ammissione al Organo di amministrazione contenente l'indicazione dei dati personali essenziali (nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, ovvero – nel caso di persone giuridiche – denominazione, estremi dell'atto di costituzione, codice fiscale, sede legale) e comunque di tutti i dati richiesti come da Regolamento interno dell'Associazione, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La qualifica di associato dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Il contributo associativo non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La qualifica di associato è personale e quindi intransmissibile.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

È prevista l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli associati sono ammessi con delibera dell'Organo di amministrazione nei modi e nei termini specificati nel Regolamento interno, che viene loro comunicata e trascritta sul libro degli Associati.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione ha 120 giorni per comunicarne agli interessati le motivazioni. Gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, possono domandare all'Organo di controllo, se nominato, o all'apposito Collegio di garanzia che si pronunci sull'istanza alla successiva convocazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati si suddividono in tre categorie (partecipanti, attivisti e changemaker), ognuna identificata sulla base della relazione tra associato e associazione, pur mantenendo la parità tra associati nell'elettorato attivo e nella possibilità di definizione degli indirizzi associativi e della composizione degli organi sociali.

Le categorie di associati (che potranno essere meglio dettagliate dal Regolamento interno approvato dall'Organo di amministrazione) si distinguono come di seguito:

- i) i partecipanti sono coloro che partecipano alle attività dell'associazione come fruitore e/o come sostenitore;
- ii) gli attivisti sono coloro che partecipano alle attività dell'associazione soprattutto dal punto di vista gestionale, operativo e più in generale fattivamente, non (o non solo) come fruitore e/o sostenitore;
- iii) i changemaker sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e le proprie

risorse (competenze, network, ecc.) a favore della compagine associativa e dell'associazione (a semplice titolo indicativo, membri dell'Organo di amministrazione, responsabili delle aree di attività dell'Associazione, responsabile del coordinamento).

Le persone giuridiche possono assumere solo la qualifica di associati "partecipanti".

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- ed ogni altro diritto previsto nello Statuto e, se approvati, nei Regolamenti dell'Associazione. La partecipazione alla vita dell'Associazione e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dagli associati sono concordati con l'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti (tra i quali il Regolamento interno, citato nel presente Statuto);
 - rispettare le decisioni dell'Organo di amministrazione e degli Organi dell'Associazione;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, secondo possibilità e disponibilità;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- ed ogni altro obbligo previsto nello Statuto e, se approvati, nei Regolamenti dell'Associazione.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

Gli associati possono in ogni momento recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

L'Organo di amministrazione decide l'esclusione degli associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto nel termine di 30 giorni dall'invio di formale sollecito;
- condotta incompatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborare con gli altri componenti della Associazione;
- comportamento che rechi danni materiali e/o all'immagine dell'Associazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Nel caso di modifica della qualifica di associato:

- gli associati possono in ogni momento dichiarare la propria volontà di modificare la propria qualifica, dimostrando di possedere i requisiti richiesti, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione, il quale dovrà, sentito l'Organo di amministrazione, procedere o comunicare all'associato l'impossibilità di procedere. Resta fermo il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte;

- laddove non vi siano i presupposti per l'esclusione dell'associato dall'Associazione, l'Organo di amministrazione decide la modifica della categoria di appartenenza di un associato per difetto dei requisiti richiesti e/o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dall'appartenenza ad una categoria di associati.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e revisione legale dei conti (eventuale);
- il Collegio di garanzia (eventuale).

Art. 7 – Assemblea degli associati e assemblee separate degli associati

L'Assemblea degli associati è organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni vincolano gli associati ed in generale i partecipanti alla vita dell'Associazione.

Gli associati sono convocati in Assemblea dall'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ogni associato, che sia iscritto da almeno da almeno tre mesi nel libro degli associati e sia in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a esprimere in assemblea un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può essere delegato da più di 3 associati.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata con almeno otto giorni di preavviso mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera da inviarsi anche mediante mezzo di comunicazione che consenta la prova di avvenuta consegna ai singoli soci con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea degli associati è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera:

- a) sulla nomina, sulla revoca e sul numero dei membri dell'Organo di amministrazione e sul compenso dei suoi membri;
- b) sulla nomina e revoca, se esistente, dell'Organo di controllo e sul compenso dei suoi membri e conseguentemente sulla nomina, se non esistente l'Organo di controllo, del Collegio di garanzia;
- c) sulla nomina e revoca, se esistente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul suo compenso;
- d) sull'approvazione del bilancio consuntivo annuale, con indicati contributi, beni e lasciti;
- e) sulla responsabilità degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- g) sulla devoluzione parziale del patrimonio;
- h) sulle modifiche dello statuto,
- i) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Nelle ipotesi in cui gli associati siano in numero complessivo non inferiore a cinquecento, sono previste assemblee separate e sono disciplinate in maniera diversa le competenze assembleari.

Le assemblee separate degli associati si articolano sulla base delle categorie di associati e su specifiche materie.

Le assemblee separate per categorie di associati (Assemblea degli associati partecipanti, Assemblea degli associati attivisti, Assemblea degli associati changemaker) nella prima riunione, nominano i propri Delegati per l'Assemblea generale in numero minimo di tre per ciascuna categoria, al fine di dare corretta rappresentanza alle opinioni minoritarie espresse nelle assemblee separate, e comunque in numero massimo di un delegato ogni cento associati della medesima categoria.

I Delegati devono essere associati da almeno 9 mesi e restano in carica sino all'approvazione del

bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina; possono essere nominati più volte.

I Delegati hanno il compito di:

- convocare le rispettive assemblee separate laddove non provveda il Presidente dell'Associazione;
- rappresentare in Assemblea generale il volere delle assemblee separate, anche assicurando la rappresentanza proporzionale delle minoranze in esse espresse.

Gli associati sono convocati nelle assemblee separate dal Presidente dell'Associazione su indicazione dell'Organo di amministrazione, di almeno un Delegato per ogni assemblea separata, di almeno 1/10 degli associati di ogni assemblea separata con motivazione scritta.

Le assemblee separate devono essere convocate tutte con il medesimo ordine del giorno e con almeno otto giorni di preavviso, mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera da inviarsi anche mediante mezzo di comunicazione che consenta la prova di avvenuta consegna ai singoli associati, con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione.

Le assemblee separate sono legalmente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Il Presidente delle assemblee separate è il Presidente dell'Associazione o persona da esso delegata o uno dei Delegati eletti dall'assemblea separata stessa.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Laddove una assemblea separata voglia riunirsi, i Delegati della stessa dovranno comunicare all'Organo di amministrazione ordine del giorno, data e luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione. All'esito dell'assemblea separata, i Delegati dovranno comunicare il relativo verbale all'Organo di amministrazione che ne curerà la conservazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni assunte dalle singole assemblee separate vincolano, se del caso, solo gli associati della rispettiva categoria e non possono mai essere in contrasto con decisioni assunte dall'Assemblea generale, dall'Organo di amministrazione e/o di altri organi dell'Associazione, né possono vincolare quest'ultima verso tali associati e/o verso terzi.

Tutti i verbali delle assemblee separate sono conservati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, a cura dell'Organo di amministrazione.

Ogni associato, che sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e sia in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a esprimere in assemblea un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non potrà essere delegato da più di 5 associati.

L'Assemblea generale è organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni vincolano gli associati ed in generale i partecipanti alla vita dell'Associazione. L'Assemblea generale è composta dai Delegati delle assemblee separate.

L'Assemblea generale deve essere convocata con almeno otto giorni di preavviso mediante comunicazione da inviarsi ai Delegati mediante mezzo di comunicazione che consenta la prova di avvenuta consegna con medesimo ordine del giorno rispetto alle assemblee separate, data e luogo della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo quanto di seguito indicato.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei Delegati nominati dalle assemblee separate.

L'Assemblea generale delibera:

- a) sulla nomina, sulla revoca e sul numero dei membri dell'Organo di amministrazione e sul compenso dei suoi membri;
- b) sulla nomina e revoca, se esistente, dell'Organo di controllo e sul compenso dei suoi membri e conseguentemente sulla nomina, se non esistente l'Organo di controllo, del Collegio di garanzia;
- c) sulla nomina e revoca, se esistente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul suo compenso;
- d) sull'approvazione del bilancio consuntivo annuale, con indicati contributi, beni e lasciti;
- e) sulla responsabilità degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- g) sulla devoluzione parziale del patrimonio;
- h) sulle modifiche dello statuto,

i) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Art. 8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti compreso tre e nove membri.

I membri dell'Organo di amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere nominati più volte.

I membri dell'Organo di amministrazione dovranno essere scelti tra persone non solo che dichiarino di avere valori ed inclinazioni coerenti con l'Associazione, di cui condividono valori e scopi, ma anche che possiedano significative esperienze in enti con finalità e attività similari e competenze utili al perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'Associazione. Si applica l'art. 2382 Cod. civ.

Il membro dell'Organo di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto.

Sono cause di esclusione dall'Organo di amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri dell'Organo di amministrazione.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione entro 30 giorni di altro membro che resterà in carica sino alla scadenza dell'Organo di amministrazione.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il nominativo del Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche che, se inerenti i poteri di rappresentanza, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere opponibili a terzi.

L'Organo di amministrazione ha tutti i poteri e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- a) nomina tra i propri membri e revoca il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- b) stabilisce le linee generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto e delle indicazioni espresse dall'Assemblea;
- c) sulla variazione della sede legale e sulla istituzione di sedi secondarie, filiali ed uffici, sia in Italia che all'estero;
- d) presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale (secondo le previsioni di legge applicabili), ai fini dell'approvazione definitiva;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, quote e contributi nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e mobili e sulla destinazione degli stessi o delle somme ricavate;
- f) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni dell'Associazione, inclusi gli investimenti connessi;
- g) delibera in ordine all'assunzione di finanziamenti, mutui, ipoteche, impegni o vincoli di altro genere, nonché in ordine alla concessione di prestiti, fidi o altre forme di garanzia a favore di terzi sui beni dell'Associazione;
- h) delega specifici compiti ed attività ai propri membri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e decidendone il compenso a norma di legge;
- i) ammette gli associati e determina, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo;
- l) predispone le relazioni necessarie ai sensi della normativa applicabile come indicato dall'art. 42 bis Cod. civ.;
- m) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con enti privati e pubblici, italiani e stranieri;
- n) delibera su contenziosi di valore inferiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- o) delibera su assunzioni e licenziamenti;
- p) delibera su limiti massimi e condizioni di rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'attività prestata, nonché le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali sia

ammissibile il rimborso a fronte di autocertificazione;
q) redige i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, ivi incluso il Regolamento interno;
r) sulla migrazione in altra sezione del RUNTS;
s) svolge tutti gli altri compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per l'adunanza, da inviare al domicilio di ciascun membro con lettera, con tele-gramma, con fax o e-mail e comunque con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima.

In caso di riunione in forma totalitaria, l'Organo di amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

L'Organo di amministrazione si riunisce nella sede dell'Associazione, o in qualsiasi altro luogo, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due membri.

All'inizio di ogni riunione, l'Organo di amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva diversa disposizione statutaria; quando alle sedute dell'Organo di amministrazione sia presente un numero pari di membri, nel caso di votazioni in cui non vi sia una maggioranza per parità di pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Organo di amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, salve le eventuali limitazioni decise dall'Organo di amministrazione e regolarmente trascritte nei Runts o pubblicizzate secondo le normative di volta in volta vigenti;
- esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dall'Organo di amministrazione;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può assumere, in casi di emergenza, provvedimenti d'urgenza che devono essere poi ratificati dall'Organo di amministrazione alla prima adunanza utile e comunque entro un termine temporale congruo.

Art. 10 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 - Collegio di garanzia

Nel caso in cui non sia presente l'Organo di controllo, ai soli fini della decisione sui reclami dei soggetti che hanno richiesto l'ammissione quale associato e hanno ricevuto comunicazione di diniego, l'Assemblea nomina il Collegio di garanzia, composto da tre membri.

I membri del Collegio di garanzia restano in carica per due anni e decadono automaticamente se, nel corso del biennio, è nominato l'Organo di controllo. Essi possono essere nominati più volte e devono essere scelti tra associati che sono iscritti nel Libro degli associati da almeno tre anni e da almeno due anni come associati "attivisti" o "changemaker" (il secondo requisito sarà richiesto al compimento dei due anni di vigenza del presente Statuto).

Il Collegio di garanzia decide a maggioranza dei propri componenti.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione predisporrà il bilancio/rendiconto per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 – Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti i membri dell'Associazione e dei suoi organi possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente e, per il solo libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, a quest'ultimo; la risposta deve essere data nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Le modalità di richiesta e di consultazione sono stabilite nel Regolamento interno dell'Associazione, non è consentito estrarre copia dei libri sociali e/o di loro estratti.

Art. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 – Trasferimento, fusione e scissione. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, su deliberazione dell'Assemblea, secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente.

I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie all'Associazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti proprietari.

Gli atti relativi a trasformazione, fusione e scissione devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 18 – Denominazione Ente del terzo settore e inserimento acronimo ETS

La locuzione "ETS" verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, senza necessità che lo Statuto sia modificato in tal senso.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti dell'Associazione (ivi incluso il Regolamento interno citato nel presente Statuto) e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.